



Condizioni generali di partecipazione

**Salone Internazionale delle Macchine
per Agricoltura e Giardinaggio**

**Abu Dhabi (UAE),
18 - 20 aprile 2011**

è un evento



fierenelcolfo

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Art.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

“Il Salone Internazionale delle Macchine per Agricoltura e Giardinaggio” Eima Gulf, organizzato da UNACOMA SERVICE in collaborazione con Publifiere e Fiere nel Golfo è una rassegna specializzata e finalizzata ad offrire al settore/comparto internazionale delle macchine per agricoltura e giardinaggio, la possibilità di presentare, in una Esposizione altamente qualificata, i propri prodotti a operatori, stampa, delegazioni estere e al vasto pubblico. Eima Gulf, nel 2011 si svolgerà ad Abu Dhabi dal 18 al 20 aprile nel nuovo Quartiere Fieristico ADNEC Abu Dhabi National Exhibition Company. L'orario giornaliero di apertura della rassegna sarà dalle ore 10 alle ore 18. Per i visitatori l'ingresso al salone è gratuito.

Art.2 - AMMISSIONE AL SALONE

L'Esposizione è riservata alle aziende operanti nei settori delle macchine e attrezzature per agricoltura e giardinaggio, italiane ed estere con l'obbligo di esporre esclusivamente prodotti nuovi. Le ditte estere non direttamente partecipanti possono essere ammesse alla manifestazione tramite i loro rappresentanti purché essi esponano a nome della ditta rappresentata; qualora una ditta estera abbia più di un rappresentante potrà occupare un solo stand per ciascun settore merceologico. Nel caso che un rappresentante di più industrie estere intenda partecipare alla esposizione dovrà presentare domanda di ammissione per ogni singola ditta rappresentata. L'Organizzatore si riserva la facoltà di ammettere al Salone anche Organismi non previsti nei precedenti paragrafi nonché di escludere dall'esposizione determinati servizi, prodotti o campioni, e di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi in più stands dello stesso settore merceologico.

Art.3 - SETTORI MERCEOLOGICI

La presentazione dei prodotti ad Eima Gulf ai fini della migliore razionalizzazione nella presentazione degli stessi, dovrà rispettare la seguente suddivisione delle aree espositive per settori merceologici, alla quale è fatto obbligo agli espositori di attenersi:

- I Motori
- II Macchine per la bonifica e la forestazione
- III Trattatrici, motocoltivatori, motofalciatrici, motoagricole e motozappatrici
- IV Macchine per la lavorazione e preparazione del terreno, semina e concimazione
- V Macchine per la protezione delle piante e delle colture
- VI Macchine per l'irrigazione
- VII Macchine per la raccolta
- VIII Macchine per la prima lavorazione e conservazione del prodotto
- IX Macchine per gli allevamenti
- X Macchine per le industrie agrarie
- XI Macchine per il trasporto del prodotto
- XII Componentistica, accessori e parti di ricambio
- XIII Macchine per il giardinaggio, verde pubblico, piccoli attrezzi motorizzati e a mano
- XIV Macchine diverse per l'agricoltura

L'area espositiva verrà concessa in ragione della superficie disponibile. In ciascun settore merceologico l'Espositore potrà occupare un solo stand. L'ubicazione dei settori merceologici nei padiglioni di ADNEC è a completa discrezione dell'Organizzatore.

Art.4 - PARTECIPAZIONE AL SALONE

Per chiedere di partecipare all'esposizione gli interessati devono inoltrare domanda di partecipazione sull'apposito modulo predisposto dall'Organizzatore a mezzo raccomandata postale, corriere in via Capozzi, 8 - 48022 Lugo (RA). La firma della domanda di partecipazione costituisce impegno irrevocabile per la ditta richiedente e comporta l'accettazione delle presenti “Condizioni Generali” nonché del “Regolamento Tecnico del Salone e Fascicolo Informazioni e Moduli Vari”, e di ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico. Le aree verranno assegnate fino ad esaurimento della superficie espositiva. Le domande di ammissione saranno accettate solo se complete in ogni loro parte e accompagnate dalla quota di anticipazione impegnativa. Il saldo della quota, dovrà essere

versato all'Organizzatore 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il mancato versamento della rimanente somma nel termine previsto comporterà la trattenuta a titolo di penale di quanto già versato e lo scioglimento di ogni impegno da parte dell'Organizzatore.

La quota d'iscrizione comprende i seguenti servizi: assicurazione all risk come indicato nel successivo art.13; tessere e parcheggio espositori; 100 biglietti invito; inserimento nel catalogo ufficiale di manifestazione come regolamentato dal successivo art.17; inserimento sul catalogo on-line del sito web; pulizie stand.

Art.5 - ACCETTAZIONE

Il Comitato Organizzatore deciderà inappellabilmente sull'accettazione delle domande, con assoluta autonomia e con il solo obbligo di precisare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute all'Organizzatore almeno 40 giorni prima della data di inaugurazione del Salone, qualora l'espositore ne faccia formale istanza entro 30 giorni dalla chiusura del Salone. Gli importi versati verranno restituiti senza alcuna maggiorazione per interessi. In caso di decisione affermativa l'Organizzatore invierà al richiedente, la propria accettazione che, con l'attribuzione della qualità di partecipante, gli conferirà i diritti e gli obblighi previsti dal presente Regolamento. Le domande di aziende in liquidazione non saranno accettate.

Art.6 - FACOLTÀ DI RECESSO

Il partecipante che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all'Organizzatore con lettera raccomandata A.R. almeno 45 giorni prima della data di inizio della manifestazione, ferma restando l'acquisizione all'Organizzatore delle somme versate. Se detta comunicazione verrà data meno di 45 giorni prima della data di inizio, il partecipante sarà tenuto in ogni caso al pagamento dell'intera quota di partecipazione, salvo sempre il diritto per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. In tali ipotesi, l'Organizzatore potrà comunque disporre del posteggio, anche a favore di altri espositori.

Art.7 - ASSEGNAZIONE DEGLI STANDS

L'assegnazione dei posteggi e delle aree aperte su due, tre o quattro lati, è a esclusiva discrezione dell'Organizzatore. Ai fini della precedenza nell'ammissione verrà tenuto conto della data e dell'ordine di arrivo delle domande di ammissione spedite secondo le norme di cui all'Art. 4 del presente regolamento. L'assegnazione definitiva del posteggio sarà comunicata agli espositori entro e non oltre il 15° giorno antecedente l'apertura di Eima Gulf. L'Organizzatore ha facoltà di modificare in ogni momento, per circostanze imprevedibili o dovute a causa di forza maggiore, la struttura e l'ubicazione dei posteggi, senza che l'Espositore possa richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni. L'Organizzatore si riserva di assegnare posteggi anche in aree non risultanti dalla pianta predisposta.

Art.8 - CONSEGNA DEGLI STANDS

Gli stands verranno messi a disposizione degli Espositori nel termine indicato nel “Regolamento Tecnico del Salone e Fascicolo Informazioni e Moduli Vari”. Il loro allestimento dovrà essere completato entro il giorno precedente all'inaugurazione dell'Esposizione ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempimento del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art. 6.

Art.9 - MANCATA OCCUPAZIONE DEGLI STANDS

Gli stands non occupati entro le ore 13 del giorno precedente l'apertura di Eima Gulf saranno considerati abbandonati e l'Organizzatore ha piena facoltà di disporne e di utilizzarle in qualsiasi forma o di assegnarle ad altri espositori, senza l'obbligo di rimborso alcuno.

Art.10 - ALLESTIMENTI

È proibita qualsiasi forma di allestimento che non sia prevista nel “Regolamento Tecnico del Salone e Fascicolo Informazioni e Moduli Vari”. Ai fini dell'osservanza delle norme di sicurezza, si informano gli Espositori che il

Quartiere Fieristico è assimilabile ai locali di pubblico spettacolo. L'Espositore prende atto che il Quartiere Fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo e si impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico del Salone e Fascicolo Informazioni e Moduli Vari". La mancata consegna all'Organizzatore delle dichiarazioni e documentazioni previste nel "Regolamento Tecnico del Salone e Fascicolo Informazioni e Moduli Vari" per la responsabilità nei campi degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi attribuirà a ADNEC la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'espositore. ADNEC si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di ADNEC o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. L'inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento di Partecipazione dà diritto all'Organizzatore di prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a \$ 500,00/modulo o alla ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art.11 - RICONSEGNA DEGLI STANDS

Al termine della Manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d'uscita da parte dell'Organizzatore allontanarli dal Quartiere Fieristico. Il buono d'uscita pur non potendo essere rilasciato agli espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta o indiretta, nei confronti dell'Organizzatore, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone, e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso. Lo sgombero degli stands dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico del Salone e Fascicolo Informazioni e Moduli Vari". Il partecipante espressamente autorizza l'Organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal quartiere fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono di uscita, autorizzando l'Organizzatore ad impedire l'uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono. L'Organizzatore e ADNEC non assumono alcuna responsabilità e per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel quartiere fieristico. Qualora lo sgombero dello stand non avvenga entro il termine di cui sopra, vi sarà provveduto d'ufficio e l'Espositore inadempiente sarà tenuto al rimborso delle spese vive sostenute per rimozione e/o sgombero e l'immagazzinamento oltre che ad una penale di \$ 300,00 giornalieri per tutta la durata della permanenza extracontrattuale in questione e dell'immagazzinamento. Trascorsi 60 giorni dal termine della rassegna, gli oggetti e materiali non ritirati potranno essere venduti a cura dell'Organizzatore secondo modalità dallo stesso discrezionalmente stabilite: il ricavo al netto di ogni credito dell'Organizzatore e di ogni spesa anche fiscale o per onorari professionali, sarà accreditato all'Espositore.

Art.12 - ACCESSO AL QUARTIERE

Il Salone è aperto ai visitatori, muniti del prescritto documento d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario che l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso del Salone. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, l'Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Regolamento Tecnico del Salone e Fascicolo Informazioni e Moduli Vari" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite. All'interno del quartiere fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.

Art.13 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI, RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI, ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI ADNEC, ASSICURAZIONE

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. ADNEC, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stands ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furto e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore. L'Espositore sarà responsabile anche verso ADNEC di tutti i danni diretti

ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da ADNEC). Il risarcimento dei danni dipendenti da furto o danneggiamenti che dovessero verificarsi a scapito dell'espositore anche al di fuori dell'orario di apertura dei padiglioni (ivi compresi tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero dello stand) avverrà tramite copertura assicurativa.

L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate dall'Organizzatore:

- garanzia All Risks, (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili - copertura \$ 26.000,00 primo rischio assoluto;
- garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi dell'Espositore: massimale unico \$ 1.500.000,00;
- garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dell'Espositore massimale unico \$ 500.000,00.

Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla segreteria organizzativa della manifestazione, e che saranno riportate nel modulo contenuto nel fascicolo "moduli vari". Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura di cui al punto precedente. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative. L'espositore prende atto del fatto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire alla Compagnia assicuratrice entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto all'indennizzo. L'Espositore per richiedere la stipulazione, a sua cura e spese, di eventuali coperture integrative, potrà utilizzare il modulo inserito nel fascicolo "moduli vari". L'Espositore rinuncia ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori, l'Organizzatore e ADNEC. In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, l'Organizzatore e ADNEC, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi. Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera l'Organizzatore e ADNEC da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, nel suo allestimento e disallestimento, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso.

Art.14 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stands che li ospitano non possono essere fotografati, ripresi con telecamere, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori e dell'Organizzatore. Quest'ultimo e ADNEC tuttavia si riservano il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone od effettuandone anche la vendita.

Art.15 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE

La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per l'esposizione quali campioni, in occasione del Salone, dovrà avvenire a spese dell'Espositore tramite spedizioniere, secondo le modalità previste nel "Regolamento Tecnico del Salone e Fascicolo Informazioni e Moduli Vari", con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere anche nei riguardi di ADNEC e dell'Organizzatore.

Art.16 - FORNITURE TECNICHE, SERVIZI

A richiesta degli Espositori e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Informazioni e Moduli Vari", ADNEC fornirà agli Espositori energia elettrica. Inoltre ADNEC si riserva di attivare ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare:

- I collegamenti tra l'impianto elettrico costruito dagli Espositori e la casetta di derivazione, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da ADNEC, che accerteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico del Salone e Fascicolo Informazioni e Moduli Vari".
- Il servizio di pulizia degli stands dovrà essere effettuato a cura della ditta all'uopo autorizzata dall'Organizzatore e ADNEC.
- I collegamenti di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da ADNEC.
- Per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico o scarico mer-

ci, qualora gli Espositori non si avvalgano di mezzi e personale proprio, dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere indicato dall'Organizzatore.

È consentito l'accesso ai padiglioni ai soli mezzi dotati di sistemi antinquinamento. L'Espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente da ADNEC che appaltati o concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera ADNEC, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

Art.17 - STAMPATI INFORMATIVI E PIANTE D'ORIENTAMENTO

L'Organizzatore si riserva di provvedere, senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni od errori, alla diffusione di informazioni, contenute nella domanda di partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi esposti, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati od altro) che riterrà più idonei. I dati riportati saranno riferiti alle adesioni pervenute ed accettate sino a 45 giorni prima dalla data di apertura del Salone. Tutto ciò non pregiudica il diritto dell'Organizzatore di modificare l'assegnazione degli stand. L'iscrizione nel catalogo ufficiale è gratuita. La produzione della ditta espositrice sarà riportata gratuitamente su tre righe del catalogo. L'Espositore è comunque tenuto a fornire le necessarie informazioni indicate negli appositi spazi della domanda di ammissione e nel modulo che sarà inviato da Eima Gulf all'atto della accettazione della domanda suddetta. L'Organizzatore non è responsabile di eventuali omissioni o errori di stampa che si dovessero verificare nel catalogo.

Art.18 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO

All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'Organizzatore o dei concessionari di ADNEC ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri se richiesti.

Art.19 - PARCHEGGI

Ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere - sino ad esaurimento dei posti disponibili esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Organizzatore e la loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere. In caso di inosservanza a tali disposizioni, ADNEC o l'Organizzatore potranno far trasportare il veicolo fuori del parcheggio, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico. Poiché i parcheggi non godono di custodia, ADNEC e l'Organizzatore sono esonerati da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non saranno responsabili per danni e furti di ogni genere.

Art.20 - DIVIETI

È vietato durante la manifestazione, circolare con qualsiasi veicolo nel Quartiere Fieristico e lasciare in sosta autocarri, anche se vuoti, e veicoli pubblicitari. È vietato lasciare sui piazzali all'aperto macchine, attrezzature e prodotti. È vietata l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica della manifestazione. È vietata l'esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate. È vietata ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore. È vietata qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva. È vietato il subaffitto, anche parziale, dello stand assegnato. È vietata la vendita con consegna immediata di prodotti ed attrezzature esposte. È consentita, all'interno dello stand assegnato, la vendita con consegna immediata di gadget, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, previo ottenimento, da parte dell'espositore, delle autorizzazioni necessarie in ossequio alla normativa vigente. È vietato, senza espressa autorizzazione dell'Organizzatore, avvalersi del marchio Eima Gulf. È vietata la messa in moto delle macchine esposte. È consentito sotto la responsabilità esclusiva dell'Espositore e nell'ambito delle norme vigenti concernenti la sicurezza, previa approvazione del progetto da parte del comitato organizzatore, esporre spaccati o sezioni di macchine in movimento, mediante apparecchiature elettriche, tendenti ad illustrare la tecnologia meccanica delle

medesime. È vietata la presentazione di macchine senza adeguati dispositivi di protezione per le parti che possono costituire pericolo per i visitatori.

L'Organizzatore e ADNEC non sono responsabili delle macchine esposte non conformi alla legislazione vigente in materia di prevenzione infortuni. I divieti, di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene, inquinamento in generale per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel "Regolamento Tecnico del Salone e Fascicolo Informazioni e Moduli Vari", si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, e l'espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dall'Organizzatore. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopraindicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, l'Organizzatore potrà applicare le sanzioni previste dal "Regolamento Tecnico del Salone e Fascicolo Informazioni e Moduli Vari" e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'espositore.

Art.21 - RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DEL SALONE

È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Qualora per circostanze imprevedibili o dovute a causa di forza maggiore l'Esposizione non possa essere realizzata in tutto o in parte l'Organizzatore avrà la facoltà di annullare le domande di ammissione e di restituire agli Espositori interessati i fondi rimasti disponibili, in proporzione alla somma da ciascuno versata, dopo aver dedotto le spese sostenute e impegnate. In tali casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata o telegramma, da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

Art.22 - INFRAZIONI

In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente regolamento generale, l'Ente Organizzatore può adottare il provvedimento di espulsione dall'Esposizione. In tale eventualità l'espositore non ha diritto a rimborsi od indennizzi a nessun titolo. L'Organizzatore si riserva la facoltà di non ammettere le ditte inadempienti alla successiva edizione di Eima Gulf.

Art.23 - MODIFICA AL REGOLAMENTO

L'Ente Organizzatore si riserva di stabilire, anche in deroga al presente regolamento generale, norme e disposizioni da esso giudicate opportune per meglio regolare l'esposizione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente regolamento e hanno perciò carattere di obbligatorietà.

Art.24 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

È fatto obbligo all'Espositore attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione antincendi, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di ADNEC. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc. L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di ADNEC, ed accetta, in via esclusiva la giurisdizione locale e la competenza del Foro di Abu Dhabi. Il rapporto fra l'Organizzatore, ADNEC, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi degli Emirati Arabi Uniti.

Art.25 - RAPPORTI CON ADNEC

L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di Abu Dhabi, e si impegna ad osservare ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni regolamentari emesse da questo. Ogni diritto dell'Espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'Organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'Espositore si intenderà esteso anche a favore di ADNEC, che sarà quindi legittimato - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere.